

COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **35** Del Registro

Seduta del 29/11/2010

Oggetto: REGOLAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, MODIFICHE E VARIAZIONI.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs.. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	Favorevole	Data	29/11/2010	Parere	Favorevole	Data	29/11/2010
Il Responsabile del Servizio arch. DIMARTINO Loredana				Il Responsabile di Ragioneria dctt. Marcellino Nicola TREVISAN			
L'anno DUEMILADIECI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione ordinaria ed in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale.							
LEUCCI Mauro				Sindaco P			
MACCULI Silvano				P			
BARONE Pasquale				P			
BIASCO Donato				P			
COLELLA Antonio				P			
COPPONE Marco				P			
DE MITRI Pasquale				P			
FRACASSO Silvia				P			
MAGGIO Sergio Antonio				A			
MARIANO Antonio				A			
MICOCCI Giampiero				P			
NEGRO Lucio Donato				P			
PUCE Daniela				P			
SANTESE Francesco				P			
STEFANELLI Sergio				A			
VERGARI Francesco				P			
VERGARI Roberto				P			
Presenti		14		Assenti		3	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Vita MARZOTTA

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Geom. Mauro Leucci, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Proposta di modifica dell'art. 32 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Premesso

- che nel Comune di Botrugno risulta in vigore il Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1532 del 02/09/2008 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 158 del 08/10/2008;
- che l'art 32 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. regolamentano "l'apposizione di insegne a di insegne e mostre."
- che l'art. 32 comma 5 recita testualmente: "Le insegne a bandiera, infine, vietate nel Centro Storico, possono essere installate quando la loro proiezione orizzontale non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di 3,00 metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm. e l'altezza dal piano stradale di 4 metri";
- che l'art. 45 comma 9 delle N.T.A. relativamente alle "ZONE A: Residenziali degli insediamenti storici e di interesse ambientale" inoltre vieta "la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera o con materiali e forme in contrasto con l'ambiente";
- che tali prescrizioni sono d'impedimento alla installazione di insegne a bandiera nel centro storico, anche per quelle ritenute necessarie per Pubblica Utilità;
- che nel Comune di Botrugno sono già presenti insegne a bandiera nel centro storico realizzate con il Programma di Fabbricazione;

Considerato

- Che le insegne a bandiera se opportunamente regolamentate con norme dimensionali e di decoro, che non contrastino con l'ambiente storico architettonico del Comune;

Ciò premesso e considerato si propone di modificare:

- l'art. 32 comma 5 delle N.T.A. nel modo seguente:
"Le insegne a bandiera **orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali**, possono essere installate **nelle forme e con caratteristiche idonee in relazione alle situazioni estetiche ambientali ed architettoniche degli edifici interessati purché**, la loro proiezione orizzontale **(compreso l'ingombro di staffe e sostegni)** non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di **3,50** metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm. **(compreso l'ingombro di staffe e sostegni)** e l'altezza dal piano stradale di **5,00** metri, **mentre la distanza minima dal limite della carreggiata è di 50 cm, nel rispetto del Codice della Strada.**

In ogni caso la dimensione dell'insegna a bandiera orizzontale o verticale dovrà essere contenuta al massimo e non dovrà comunque mai superare il limite determinato dalle linee di coronamento dei lastrici solari mentre la sporgenza massima dovrà anch'essa essere contenuta al massimo e comunque non dovrà mai risultare superiore a 1/10 della larghezza stradale ivi compreso il telaio di supporto e le tenute a muro.

La dimensione massima assoluta non potrà comunque essere superiore a 1,00 m x 1,00 m.
Le insegne a bandiera delle farmacie, ambulatori ed esercizi primari di pubblica utilità e pubblici servizi sono consentite se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, anche in deroga alle disposizioni del punto precedente.

- L'art. 45 comma 9 nel modo seguente:

9 - la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera (quando non siano conformi alle disposizioni di cui all'art.32 delle presenti norme) o con materiali e forme in contrasto con l'ambiente;

Richiamato inoltre

- L'art 138 del Regolamento Edilizio inerente "ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI" che recita testualmente:
"L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione. In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall' allineamento prevalente negli isolati lungo l'intero fronte stradale compreso tra due vie.....";
- l'art. 9 "DISTANZE E ALTEZZE" comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione che cita testualmente:
"..... I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi:
 - nelle zone A, per gli interventi ammissibili, le distanze minime tra fabbricati, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti.
 - nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planovolumetrica o di aree diversamente disciplinate dalle presenti norme d'attuazione;
 - nelle zone B1 e B2 nel caso preesistano differenti allineamenti delle fronti di fabbricati....."
- L'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione "ZONA B2 : RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO" che cita testualmente:
 - distacchi minimi dai fili stradali:
in questa zona non sono previsti specifici arretramenti dal filo stradale ed i nuovi insediamenti dovranno avvenire in linea con i fabbricati esistenti. Nel caso di fronti stradali con allineamenti non ben definiti, o di nuova formazione **per isolati compresi fra due vie**, le nuove costruzioni e ricostruzioni dovranno arretrarsi secondo quanto previsto al precedente art. 9 punto 3) distacco minimo fra fabbricati tra i quali siano interposte strade.

Considerato che la prassi interpretativa volta all'applicazione delle N.T.A. penalizza alcune situazioni, (quando l'allineamento da rispettare è quello compreso tra due strade), ai fini del rilascio dei permessi di costruire, nel rispetto della realtà esistente;
si propone di modificare:

- L'art 138 del Regolamento Edilizio nel modo seguente:
"L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione. In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall' allineamento prevalente negli isolati lungo l'intero fronte stradale";
- l'art. 9 "DISTANZE E ALTEZZE" comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione nel modo seguente:
"..... I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi:
 - nelle zone A, per gli interventi ammissibili, le distanze minime tra fabbricati, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti.

- nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planovolumetrica o di aree diversamente disciplinate dalle presenti norme d'attuazione;
- nelle zone B1 e B2 nel caso preesistano differenti allineamenti delle fronti di fabbricati (secondo quanto previsto dall'art. 138 del Regolamento edilizio).....”
- L'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione “ZONA B2 : RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO” nel modo seguente:
 - distacchi minimi dai fili stradali:
in questa zona non sono previsti specifici arretramenti dal filo stradale ed i nuovi insediamenti dovranno avvenire in linea con i fabbricati esistenti. Nel caso di fronti stradali con allineamenti non ben definiti, o di nuova formazione, le nuove costruzioni e ricostruzioni dovranno arretrarsi secondo quanto previsto al precedente art. 9 punto 3) distacco minimo fra fabbricati tra i quali siano interposte strade.

Dato atto

- che le presenti varianti riguardano alcune modifiche della normativa allo strumento urbanistico generale (NTA), dirette a specificare la normativa stessa e, nel contempo, a renderla congruente con la realtà locale;
- che le modificazioni non apportano modificazioni agli indici di fabbricabilità fondiaria né alle distanze tra edifici, né alle altezze massime;

PROPONE DI

1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato in narrativa, che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. Di adottare la modifica agli artt. 32 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1532 del 02/09/2008 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 158 del 08/10/2008;
3. Di seguire le procedure ai sensi della Legge Regionale n.56 del 31/05.1980;
4. Di depositare presso la segreteria generale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Ritenuto necessario approvarla;

Con voti unanimi resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrante del presente provvedimento;

- Di adottare la modifica agli artt. 32 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1532 del 02/09/2008 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 158 del 08/10/2008;
- Di seguire le procedure ai sensi della Legge Regionale n.56 del 31/05.1980;
- di inviare copia del presente atto all'Ufficio tecnico per i provvedimenti conseguenziali deposito presso la segreteria generale.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

Geom. Mauro Leucci

IL SEGRETARIO

dott.ssa Maria Vita MARZOTTA

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 03 DIC. 2010 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno, 03 DIC. 2010

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18 DIC. 2010 al 03 DIC. 2010 al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13 DIC. 2010:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO